

COMUNICAZIONE DATI IVA

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Compilazione e presentazione della comunicazione dati IVA

Il 29 febbraio scade il termine ultimo per la compilazione e presentazione telematica della Comunicazione annuale dati IVA.

Rilevante novità per l'anno d'imposta 2015 è la possibilità di sostituire la presentazione della Comunicazione dati IVA con la presentazione della dichiarazione annuale IVA entro la stessa data (29 febbraio).

Il contribuente può infatti evitare l'adempimento della Comunicazione sostituendolo direttamente con la presentazione della dichiarazione annuale.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

In arrivo la scadenza per la comunicazione annuale dati IVA

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA relativa al 2015 i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Nella comunicazione il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle **liquidazioni periodiche** oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - CU 2016, dati fiscali

Lavoro - Lavoro accessorio e NASpl

Impresa - Sindaci di società di capitali

Scadenze dall'11 al 25 febbraio 2016

ADEMPIMENTI

LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA

di Antonio Gigliotti

Premessa

Il 29 febbraio scade il termine ultimo per la compilazione e presentazione telematica della Comunicazione annuale dati IVA.

Rilevante novità per l'anno d'imposta 2015 è la possibilità di sostituire la presentazione della Comunicazione dati IVA con la presentazione della dichiarazione annuale IVA entro la stessa data (29/2).

Il contribuente può infatti evitare l'adempimento della Comunicazione sostituendolo direttamente con la presentazione della dichiarazione annuale.

SE CIO' NON AVVIENDE ENTRO IL 29/2 IL CONTRIBUENTE RESTA OBBLIGATO AL SEGUENTE COMPORTAMENTO:

- PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ENTRO IL 29/2
- PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA (IN FORMA UNIFICATA O AUTONOMA) ENTRO IL 30/9 (CON O SENZA UNICO/2016)

ERRORI E/O OMISSIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DATI IVA

Qualunque errore commesso in sede di compilazione non può essere sanato e né rettificato tramite l'invio di una comunicazione integrativa, ciò perché la essa è un adempimento di natura "comunicativa" e non "dichiarativa" (come il modello Unico). Qualunque integrazione o correzione di errore può avvenire solo tramite la corretta indicazione dei dati nella Dichiarazione annuale IVA.



Nota bene

Da sottolineare che, in conseguenza di quanto detto sopra, la mancata presentazione della comunicazione dati IVA non è ravvedibile ai sensi dell'art. 13, DLg 472/97, bensì è soggetta alla mera irrogazione della seguente sanzione:

MINIMO DI EURO 250 - MASSIMO DI EURO 2.000

LA COMPILAZIONE

Passiamo ora alle modalità di indicazione dei dati nel modello.

Il modello è composto da 3 sezioni:

- **sezione I:** dati anagrafici e relativi all'attività IVA;
- **sezione II:** dati relativi alle operazioni effettuate;
- **sezione III:** determinazione dell'IVA dovuta o a credito.

SEZIONE I

In tale sezione vanno riportati:

- i dati del contribuente;
- l'anno d'imposta (2015);
- il codice attività, desunto dalla Tabella ATECO 2007
- eventuali dati relativi alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73, DPR 633/72, alle contabilità separate nonché la presenza di eventi eccezionali
- i dati del soggetto terzo che procede alla presentazione per conto del contribuente della comunicazione dati IVA.

Sez. I
DATI GENERALI

Anno di imposta	2 0 1 5
- CONTRIBUENTE -	
Partita IVA	0 1 2 7 1 4 5 0 1 9 2
Codice attività	6 9 1 0 1 0
Contabilità separata	<input type="checkbox"/>
Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA	<input type="checkbox"/>
Eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>
- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -	
Codice fiscale	<input type="text"/>
Codice fiscale società dichiarante	<input type="text"/>
Codice carica	<input type="text"/>

COMPILARE I CAMPI SE NECESSARIO

SEZIONE II

Vediamo ora la compilazione della sezione II con particolare riferimento alle novità IVA intervenute ed introdotte con la L. 190/2014, Legge di Stabilità 2015.


Ricordiamo brevemente con la seguente tabella quali sono le novità e quale il rigo di compilazione.

NOVITA' (DPR 633/72)	CONTENUTO	RIGO DI INDICAZIONE
Art. 17, co. 6, lett. a-ter)	Nuovi casi di reverse charge ↘ Demolizione ↘ Installazione di impianti ↘ Lavori di completamento edile degli edifici	Le operazioni attive emesse ai sensi del reverse charge vanno indicate nel rigo CD1, colonna 1, non è necessaria la compilazione di tali importi nelle altre colonne 2, 3 e 4.
Art. 17, co. 6, lett. d-bis)	Nuovi casi di reverse charge del settore energetico	Le operazioni passive, ricevute ai sensi del reverse charge vanno indicate nel rigo CD2, colonna 1, senza obbligo di indicazione nelle successive colonne 2, 3 e 4.
Art. 17, co. 6, lett. d-ter)		
Art. 17, co. 6, lett. d-quater)		
Art. 17-ter	Spliy Payment – operazioni attive poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione	Le operazioni attive vanno indicate nel rigo CD1 colonna 1.
Art. 1, co. 56-89, L. 190/2014	Nuovo regime forfetario	Non è necessaria la loro indicazione in nessuno dei rigi della comunicazione. In relazione alle operazioni di vendita non è prevista addirittura la compilazione del modello di comunicazione dati IVA, essendo gli emittenti delle fatture esonerati dagli obblighi relativi all'IVA (dichiarazione e versamento). In relazione agli acquisti, compatibilmente con quanto previsto per la compilazione del quadro VF del mod. IVA 2016, si ritiene che per quel che riguarda gli acquisiti da soggetti che hanno optato per i nuovi regimi agevolativi, gli stessi debbano venire indicati nell'ammontare del rigo CD2, colonna 1, ancorché le relative fatture siano state emesse senza applicazione dell'IVA per il medesimo motivo essi non vengono indicati nel modello della comunicazione dati IVA

Dopo avere illustrato le modalità di compilazione delle principali novità introdotte per l'anno d'imposta 2016, facciamo una carrellata sulla totalità dei righi della comunicazione dati IVA.

Sez. II DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE		- OPERAZIONI ATTIVE -					
CD1	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	1		,00			
	di cui: operazioni non imponibili	2		,00			
	operazioni esenti	3		,00			
	cessioni intracomunitarie di beni	4		,00			
	di cui cessioni beni strumentali	5		,00			
		- OPERAZIONI PASSIVE -					
CD2	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	1		,00			
	di cui: acquisti non imponibili	2		,00			
	acquisti esenti	3		,00			
	acquisti intracomunitari di beni	4		,00			
	di cui acquisti beni strumentali	5		,00			
		- IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA -					
CD3	Oro industriale e argento puro	Imponibile	1	,00	Imposta	2	,00
	Rottami e altri materiali di recupero	Imponibile	3	,00	Imposta	4	,00

Sez. III DETERMINAZIONE DELL'IVA DOVUTA O A CREDITO							
CD4	IVA esigibile			,00			
CD5	IVA detratto				,00		
CD6	IVA dovuta	1		,00	o a credito	2	,00

CD1, colonna 1	<p>Nel campo 1 va riportato il totale delle operazioni attive effettuate nel 2015 (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota zero, ecc...) al netto dell'IVA, rilevanti agli effetti dell'IVA: cioè</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ operazioni imponibili, ↳ non imponibili, ↳ esenti e ad aliquota "zero" annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o, comunque, soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis. <p>Tra tali operazioni vanno ricomprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le operazioni ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, comprese quelle per le quali è stata applicata la c.d. "IVA per cassa"; ➤ le operazioni per le quali in fattura non è stata addebitata l'IVA per effetto dell'applicazione del c.d. "reverse charge" (cessioni di rottami, prestazioni di subappalto nell'edilizia, ecc.), per le quali l'imposta è dovuta dall'acquirente/committente soggetto passivo IVA. <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  <p>IMPORTANTE</p> </div> <div> <p>Si evidenzia, inoltre, che nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 6-bis, dello stesso decreto.</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">OPERAZIONI DA NON INIDICARE</p> <p>Non devono essere comprese tra le operazioni attive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gli acquisti intracomunitari annotati anche nel registro delle fatture emesse; ➤ le autofatture ex art. 17 D.P.R. 633/1972 (acquisti di servizi intracomunitari, acquisti con applicazione del reverse charge)
CD1 Colonna 2	<p>Vanno riportate le operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9, ecc., già evidenziate a campo 1, comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> → le cessioni effettuate nei confronti di San Marino e Città del Vaticano; → le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali; → le esportazioni di rottami. <p>Va riportata anche la parte "non imponibile" dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine.</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">OPERAZIONI DA NON INIDICARE</p> <p>Non vanno comprese le cessioni UE che devono essere evidenziate a campo 4.</p>

CD1 colonna 3	<p>Nel rigo CD1 campo 3, è necessario indicare l'ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ delle operazioni esenti di cui all'art. 10, Decreto IVA (cessione fabbricati strumentali e abitativi, locazione di fabbricati, ecc.); ➤ delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni.
CD1 colonna 4	<p>Nel rigo CD1 campo 4, va indicato l'ammontare complessivo delle cessioni di beni intracomunitari non imponibili già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro IVA delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.</p> <p style="text-align: center;">OPERAZIONI DA NON INDICARE</p> <p>In tale campo non va riportato l'ammontare degli acquisti UE annotato nel registro delle fatture emesse / corrispettivi.</p>
CD1 colonna 5	<p>Le cessioni da indicare nel campo sono "già ricomprese nei campi precedenti".</p> <p>Pertanto, se la cessione del bene strumentale è stata effettuata in regime di esenzione o non imponibilità oppure la stessa costituisce una cessione UE, il relativo importo va ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche nel campo 5.</p>
CD2 colonna 1	<p>Al rigo CD2 campo 1, è necessario indicare l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle operazioni passive all'interno, intracomunitarie e di importazione effettuate nel corso dell'anno 2014, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA: cioè operazioni imponibili, non imponibili, esenti.</p> <p>Vanno altresì riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale); ➤ le autofatture emesse in relazione ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, co. 2, Decreto IVA; ➤ i servizi ricevuti in ambito UE per i quali il soggetto italiano ha integrato la fattura emessa dall'operatore UE; ➤ gli acquisti di rottami. <p>Vanno ricompresi anche gli acquisti ad esigibilità differita, con applicazione della c.d. "IVA per cassa" (indipendentemente dal pagamento della relativa fattura). Compatibilmente con quanto previsto per la compilazione del quadro VF del mod. IVA 2015, si ritiene che nel campo in esame devono essere ricompresi anche gli acquisti effettuati dai contribuenti che adottano il regime dei minimi ex art. 27, comma 1 e 2, DL n. 98/2011, ancorché le relative fatture siano state emesse senza applicazione dell'IVA.</p>
CD2 colonna 2	<p>Acquisti non imponibili (ad esempio, NI art. 9) compresi quelli con utilizzo del plafond e quelli relativi al regime del margine. Nel campo in esame non vanno compresi gli acquisti INTRA non imponibili che rientrano nel campo 4;</p>

CD2 colonna 3	<p>Vanno riportati gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad IVA (art. 68, esclusa lett. a) e le importazioni di oro da investimento, già evidenziati a campo 1.</p> <p>Non vanno compresi gli acquisti UE esenti (che vanno evidenziati a campo 4).</p>
CD2 colonna 4	<p>Vanno riportati gli acquisti INTRA di beni, compresi quelli di rottami. Non vanno considerati gli acquisti da San Marino e Città del Vaticano;</p>
CD2 colonna 5	<p>Acquisti di beni strumentali. Gli acquisti da indicare nel campo sono “già ricompresi nei campi precedenti”.</p> <p>Di conseguenza, se il bene strumentale è stato acquistato in regime di esenzione o non imponibilità oppure lo stesso costituisce un acquisto UE, il relativo importo va ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche a campo 5.</p> <p>In tale campo va indicato l’importo relativo all’acquisto di beni ammortizzabili, materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a € 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni in leasing, nonché i beni non ammortizzabili, considerando il corrispettivo relativo all’acquisto ovvero, per i beni in leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso, i relativi canoni.</p>
CD3	<p>Nei campi 1 e 2 va indicato l’ammontare (imponibile/IVA) delle importazioni di materiali d'oro, semilavorati in oro e argento puro, per le quali l'IVA non è stata versata in Dogana, bensì assolta mediante l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti.</p> <p>Nei campi 3 e 4 va indicato l’ammontare (imponibile/IVA) delle importazioni di rottami e altri materiali di recupero, per le quali l'IVA non è stata versata in Dogana, bensì assolta mediante l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti.</p>
CD4-CD5-CD6	<p>⚡ Nel rigo CD4 è necessario indicare l’ammontare dell’IVA esigibile, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione. Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell’imposta si rimanda alle istruzioni già fornite nell’apposito paragrafo.</p>

- Nel rigo CD5, occorre indicare l'ammontare dell'IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento. Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta si rimanda alle istruzioni già fornite nell'apposito paragrafo.
- Infine nel rigo CD6, campo 1, indicare l'ammontare dell'IVA a debito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai rigi CD4 e CD5, mentre nel rigo CD6, campo 2, sarà necessario indicare l'ammontare dell'IVA a credito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai rigi CD5 e CD4.

CHECK LIST

COMUNICAZIONI DATI IVA

Anno d'imposta	2015
Contribuente	
Partita IVA	
Codice attività prevalente	
Codice fiscale del soggetto che presenta per conto del contribuente	
Codice carica del soggetto terzo	
Eventi eccezionali	Indicare il codice evento desumibile dalle istruzioni _____
Contabilità separate	SI NO
Nel 2015 sono state realizzate solo operazioni esenti (art.10)	SE UNA DI QUESTE CASELLE VIENE COMPILATA POICHE' IL CONTRIBUENTE VERSA IN TALUNE DI QUESTE CONDIZIONI, NON VIGE OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA
I contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA;	
Produttore agricolo con volume d'affari <= € 7.000	
Attività esonerata art.74, co.6, senza opzione per il regime ordinario	
Impresa individuale che affitta l'unica azienda	
Soggetto UE che ha posto in essere in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, o non soggette	
Soggetto extra UE che ha effettuato in Italia commercio elettronico verso privati	
Associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco	
Soggetto (ASD) in regime Legge n.398/91	
Procedura concorsuale	
Persona fisica con volume d'affari <= € 25.000,00 (eccezione ex minimi)	
Soggetti pubblici (amministrazioni dello Stato, Enti locali, Enti Pubblici)	
Contribuente che presenta la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio	
Persona fisica che nel 2015 si è avvalsa del regime riservato ai "NUOVI minimi" (art.27 co.1 e 2 DL 98/2011)	
Persona fisica che nel 2015 si è avvalsa del regime forfetario (L. 190/2014)	



OPERAZIONI STRAORDINARIE	
Comunicazione del soggetto	<input type="checkbox"/> soggetto dante causa <input type="checkbox"/> soggetto avente causa
Status del soggetto dante causa	<input type="checkbox"/> estinto <input type="checkbox"/> NON estinto
Momento di effetto dell'operazione	<input type="checkbox"/> nel corso del 2015 <input type="checkbox"/> dopo 1° gennaio 2016 e fino alla data di presentazione della dichiarazione

DECESSO DEL CONTRIBUENTE	
Deceduto nel 2015 in data	Indicare la data _____
Deceduto nel periodo intercorrente fra l'1/1/2016 e il 28/2/2016	Indicare la data _____
Curatore eredità giacente	procedimento aperto presso il Tribunale di _____, in data _____
Tutore di figlio minore	procedura richiesta presso il Tribunale dei Minori di _____, in data _____

SOGGETTI NON RESIDENTI	
Identificati direttamente Con rappresentante fiscale Con stabile organizzazione	RACCOGLIERE EVENTUALI CONTRATTI DIMOSTRATIVI DEL RAPPORTO INTERCORRENTE, NEL CASO DIRAPPRESENTANZA FISCALE O STABILE ORGANIZZAZIONE

OPERAZIONI ATTIVE	
Totale operazioni attive (CD1 – colonna 1) Da n. 1 a n. 9 di seguito riportate	€
Operazioni imponibili (soggette ad IVA 4%-10%-22%)	€
Operazioni intracomunitarie DL 331/93	€
Cessioni all'esportazione ed assimilate (artt. 8, 8bis, 9, 71, DPR 633/72)	€
Operazioni attive relative al 2015 secondo il regime "IVA per cassa" (DL 82/2011)	€
Operazioni attive ex artt. da 7 a 7septies, DPR 633/72	€
Operazioni attive art. 17ter DPR 633/72 (split payment)	€
Cessioni in base la regime del margine DL 41/95	€
Operazioni attive esenti art. 10, DPR 633/72 e similari disposizioni	€



Operazioni ai sensi dell'art. 17, co. 6 – reverse charge	
DI CUI	
Non imponibili (CD1 – colonna 2) Da n. 9 a n. 15 di seguito riportate	€
Esportazioni dirette o triangolari art. 8 DPR 633/72	€
Cessioni all'esportazione art. 8 DPR 633/72	€
Cessioni ad esportatori abituali art. 8, co.1, lett.c	€
Servizi internazionali art. 9	€
Cessioni verso RSM e Vaticano art. 71	€
Cessioni in base la regime del margine DL 41/95	€
DI CUI	
Esenti - art. 10, DPR 633/72 o altre disposizioni similari di esenzione (CD1 – colonna 3)	€
DI CUI	
Cessioni intracomunitarie di beni art. 41, DL 331/93 (CD1 – colonna 4)	€
DI CUI	
cessioni beni strumentali (CD1- colonna 5)	MENO €

OPERAZIONI PASSIVE	
Totale operazioni passive (CD2 – colonna 1) Totale delle operazioni di seguito indicate da n. 1 a . 9	€
Imponibili (IVA 4%, 10%, 22%)	€
Acquisti intracomunitari art. 38, DL 331/93	€
Importazioni ex artt. 67 e 68, DPR 633/72	€
Operazioni passive relative al 2015 secondo il regime "IVA per cassa" (DL 82/2011)	€
Acquisti effettuati con lettera d'intenti – esportatore abituale , art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/72	€
Operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 e similari disposizioni	€
Acquisti ex art. 8, DPR 633/72 parte di operazioni triangolari	€
Operazioni passive ai sensi dell'art. 17, co.6, reverse charge	€
Operazioni passive rese da soggetti che hanno optato per i nuovi regimi agevolati, L. 98/211 e L. 190/2014	€
DI CUI	€
Non imponibili (CD1 – colonna 2) Totale delle operazioni di seguito riportate da n. 10 a n. 11	
Acquisti effettuati con lettera d'intenti – esportatore abituale , art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/72	€

Acquisti ex art. 8, DPR 633/72 parte di operazioni triangolari	€
DI CUI <ul style="list-style-type: none"> • Esenti (CD2 – colonna 3) Totale delle operazioni dal n. 12 al n.13	€
operazioni esenti art. 10	€
Operazioni intracomunitarie esenti art. 42 DL 331/93	€
DI CUI Acquisti intracomunitari di beni (CD2 – colonna 4):	€
DI CUI acquisti beni strumentali (CD2 – colonna 5)	MENO €
Importazioni senza pagamento dell'iva in dogana	
Importazioni di ORO industriale e argento puro:	€
Importazioni di ROTTAMI a altri materiali di recupero:	€

IVA A DEBITO O IVA A CREDITO	
Esigibile:	€
Detratta:	MENO €
A debito:	€
A credito:	€

DA SAPERE

IN ARRIVO LA SCADENZA PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

tratto da "IPSOA BigSuite - Scadenze"

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA relativa al 2015 i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Nella comunicazione il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se non sono state effettuate operazioni imponibili ovvero non obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Non sono invece tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:

- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi le comunità montane, le province e le regioni;
- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume d'affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro, ancorché tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

- i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall'art. 8 bis, secondo comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall'art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

Si ricorda infatti che, in seguito alle disposizioni circa la compensazione del credito IVA annuale superiore ad euro 5.000, è stata prevista la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale che potrà essere inviata anche autonomamente (non in dichiarazione unificata).

Con Circolare 25 gennaio 2011, n. 1/E è stato precisato che per evitare disparità di trattamento, tutti i contribuenti (compresi quelli con saldo IVA a debito a cui in precedenza non era consentito anticipare la dichiarazione IVA) possono presentare la dichiarazione IVA autonoma entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, essere esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

Modalità operative

Nella comunicazione dati IVA il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.

Ai fini della compilazione non rilevano le compensazioni effettuate nel corso dell'anno d'imposta, il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA annuale concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso; tali dati dovranno essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale IVA.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, recante disposizioni in materia di modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto (articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005), ha sostituito il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004.

Pertanto, al fine di adeguare alla vigente normativa le istruzioni del modello di comunicazione annuale dati IVA, il provvedimento 15 gennaio 2016 approva le sole istruzioni che sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 15 gennaio 2015.

Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i provvedimenti del 17 gennaio 2011 e del 15 gennaio 2010.

Il modello si compone di due facciate:

- la **prima** contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la **seconda** contenente i dati generali del contribuente ed i dati specifici che compongono il modello.

La **comunicazione dati IVA**, avente **cadenza annuale**, deve essere **presentata entro il mese di febbraio di ogni anno** e contiene i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente. Il **modello** di comunicazione annuale dati IVA deve essere **presentato esclusivamente in via telematica**:

- direttamente

oppure

- tramite gli intermediari abilitati.

Presentazione telematica diretta

I soggetti che scelgono di presentare direttamente la comunicazione devono avvalersi del servizio telematico Entrate o Internet in base agli obblighi connessi alla presentazione del modello dei sostituti d'imposta:

- *Tramite Entratel*: qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- *Tramite Fisconline*: qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario) in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20 ovvero non sussista l'obbligo di presentare tale dichiarazione.

La prova della presentazione dei predetti modelli, che si considerano presentati nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, è data dalla comunicazione, rilasciata dall'Agenzia stessa, che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Sanzioni

La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni concernenti il ravvedimento operoso. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 a 2.000 euro, per la omessa o inesatta comunicazione di dati. Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, in caso di errori di compilazione, i dati definitivi dovranno essere correttamente esposti in dichiarazione annuale.

Contribuenti con contabilità separate

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali è stata tenuta, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata (art. 36 D.P.R. n. 633/1972), devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività per le quali il soggetto ha tenuto contabilità separate.

Qualora tra le diverse attività ve ne sia una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, i dati di tale attività non devono ovviamente essere compresi nella comunicazione.

Società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo

Gli enti e le società che si sono avvalsi per l'anno cui si riferisce la comunicazione della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo devono presentare ognuno un autonomo modello con riferimento ai propri dati.

Rappresentante fiscale

I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell'art.17, terzo comma, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l'indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell'anno cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il codice di carica 6.

Soggetti non residenti identificati direttamente

I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell'anno d'imposta.

Soggetti che nell'anno d'imposta hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente

In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d'imposta ma ovviamente in periodi diversi dell'anno, operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA deve essere assolto mediante la presentazione di un'unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione dati IVA.

Stabile organizzazione

In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una comunicazione annuale dati IVA con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, nel riquadro dichiarante deve essere indicato il codice di carica 1.

Si evidenzia che in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli adempimenti relativi alle operazioni della casa madre non possono essere assolti mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta, ma tali operazioni devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione.

Conseguentemente al soggetto non residente non è consentito assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato e lo stesso può essere titolare di un solo numero di partita IVA.

Eliminazione obbligo comunicazione annuale dati IVA

Con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016 si elimina l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata. Viene quindi meno l'obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati IVA.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Residenza a Campione d'Italia

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che per il 2015, la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio di quel comune per un importo complessivo non superiore a 200mila franchi, è pari al 42,08 per cento.

Agenzia delle entrate, Provvedimento 9 febbraio 2016

CU 2016, dati fiscali

Pubblicato il modello CU 2016 e fornite le prime istruzioni, le operazioni di certificazione iniziano ad entrare nel vivo. Entro il prossimo 28 febbraio i sostituti d'imposta dovranno rilasciare la certificazione unica ai lavoratori dipendenti, autonomi e titolari di redditi diversi, per poi trasmetterla all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2016.

La parte riservata ai "Dati Fiscali", come evidenziato dalla recente circolare Assonime n. 4 del 2016, è quella che riserva ai sostituti d'imposta le maggiori innovazioni rispetto al passato. Tale sezione, come noto, contiene tutti i valori considerati per operare correttamente il conguaglio fiscale dei redditi corrisposti.

Assonime, Circolare n. 4 del 3 febbraio 2016

Prestazioni didattiche: esenzione IVA

Al fine dell'applicazione dell'esenzione ai fini IVA, alle prestazioni di natura educativa, didattica e formativa, a nulla rilevano né le modalità né l'entità di effettuazione del finanziamento pubblico e lo stesso finanziamento (comportamento concludente) rappresenta esso stesso una modalità alternativa al riconoscimento formale.

Camera dei Deputati, interrogazione 4 febbraio 2016, n. 5-07643

LAVORO

Lavoro accessorio e NASpl: chiarimenti

Le indennità di disoccupazione NASpl e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile. In merito al superamento di detto limite, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.

INPS, messaggio 4 febbraio 2016, n. 494

CIGS in deroga: istruzioni operative

Forniti chiarimenti in merito alla vigente normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga: sotto la lente i soggetti beneficiari, il contributo addizionale, le modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni, i termini di presentazione della domanda e la disciplina del trattamento di fine rapporto.

Min. Lavoro, circ. 2 febbraio 2016, n. 4

Sindaci di società di capitali

Il legislatore ha collocato in capo agli amministratori l'obbligo di procedere alle iscrizioni di nomina e cessazione dei sindaci, senza che ricollegli al comportamento di questi ultimi, sotto il profilo pubblicitario, né la posizione di obbligato, né quella di legittimato. Al fine di contemperare le due esigenze, e cioè il rispetto del dettato normativo, con l'esigenza di natura pubblicistica di tutelare l'affidamento garantito dalle risultanze pubblicitarie del registro delle imprese, si ritiene che l'obbligo ricada chiaramente ed esclusivamente in capo agli amministratori, i quali hanno trenta giorni di tempo dalla cessazione dalla carica del sindaco, per iscriverne la cancellazione. Decorso tale periodo scatta la sanzione amministrativa.

Min. sviluppo economico, Circ. 3687/C del 9 febbraio 2016

Cancellazione sas da registro imprese

A norma di legge l'atto iniziale della procedura ex d.P.R. 247/04 è costituito dall'accertamento delle circostanze di cui l'ufficio è venuto a conoscenza direttamente o tramite segnalazione di altro ufficio pubblico. E' da escludersi, quindi, che il promotore della verifica dell'accertamento possa essere l'impulso del privato.

Min. sviluppo economico, Parere prot. n. 27782 del 3 febbraio 2016

Tirocinio commercialisti: sospensione a tempo

In tema di svolgimento del tirocinio contestuale agli studi, il MIUR ribadisce la possibilità di sospendere la pratica al compimento del semestre (e delle ore previste dalla convenzione) in attesa del conseguimento della laurea, con la precisazione che la sospensione non può protrarsi oltre un anno successivo al compimento del periodo di durata legale del corso.

CNDCEC, informativa 1° febbraio 2016, n. 17

AGENDA

Scadenze dal 11 al 25 febbraio 2016

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su [Scadenze](#).

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	FEBBRAIO 2016	
Lunedì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei rapporti finanziari	
	Fatturazione differita	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
Martedì 16	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari	
	Presentazione Mod. IVA 26 per regime speciale previsto per le società controllanti e controllate	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento annuale imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	

	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo	
	Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
Mercoledì 17	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
Giovedì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile	